

DCR/858/PC/2026 dd 13/07/2026

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di preallarme sul territorio regionale per fronteggiare la grave criticità derivante dal continuo ripetersi di incendi boschivi.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. In conseguenza dello stato di preallarme, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:

- a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di preallarme;
- b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni, degli animali e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
- c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 36/2023;
- d) l'applicazione dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del decreto legislativo D.Lgs. n. 36/2023 ai funzionari della Protezione civile della Regione, operanti per la realizzazione dei primi interventi urgenti;
- e) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile della Regione di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata del preallarme, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
- f) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di preallarme, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato

guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986;
g) il rimborso ai Comuni ed alle Associazioni di volontariato delle spese sostenute per i pedaggi autostradali, il carburante e il vitto ai volontari di protezione civile impegnati nel contesto di preallarme, nonché la riparazione e ripristino dei mezzi e delle attrezzature impiegati nelle attività;

h) per la realizzazione delle iniziative urgenti di protezione civile di cui alla lettera a), il termine di cui all'articolo 140, comma 4 del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, è stabilito in 60 giorni;

i) i pagamenti, ove occorra, tramite sistemi elettronici di pagamento di cui all'art. 33 co. 3 bis, l.r. 64/86, anche in deroga ai limiti stabiliti dal regolamento approvato con decreto 0106/Pres del 09.10.2025, pubblicato sul BUR il 22.10.2025, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile;

j) ai sensi del citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986, in deroga art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il personale dipendente titolare di Carta di credito è autorizzato ad effettuare prelievi e pagamenti in contanti qualora nel corso delle attività di superamento dello stato di preallarme non ricorrano le condizioni per l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 620.000,00.- a carico dei seguenti capitoli delle uscite del bilancio del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto:

- Euro 500.000,00.- sul capitolo 17000 delle uscite (PdC U 1.03.02.15.999 altre spese per contratti di servizio pubblico) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera d) del presente provvedimento, al fine di rafforzare l'attuale servizio aereo regionale di protezione civile;

- Euro 60.000,00.- sul capitolo 15000 delle uscite (PdC U 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera d) del presente provvedimento;

- Euro 20.000,00.- sul capitolo 64040 delle uscite (PdC 2.02.01.05.000 – Attrezzature), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera d) del presente provvedimento;

- Euro 17.000,00.- sul capitolo 15002 delle uscite (PdC U 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera f) e g) del presente provvedimento;

- Euro 8.000,00.- sul capitolo 15003 delle uscite (PdC U 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera f) del presente provvedimento;

- Euro 10.000,00.- sul capitolo 15005 delle uscite (PdC U 1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera g) del presente provvedimento;

- Euro 5.000,00.- sul capitolo 15012 delle uscite (PdC U 1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera e) del presente provvedimento.

3. È demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione della presente

autorizzazione di spesa e l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

4. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Decreto n.37659/GRFVG del 11 luglio 2026 del direttore del Servizio foreste, avente ad oggetto: "Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), articolo 11, comma 1 lett b). Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale", con il quale è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della regione, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui al D.P.Reg. n. 136/1998, a decorrere dal 13 luglio 2026.

Decreto di data odierna con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 13 luglio 2026 e fino al 31 agosto 2026 lo stato di preallarme sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dal continuo ripetersi di incendi boschivi e di avviare tutti gli interventi atti a salvaguardare la pubblica incolumità.

D.P.Reg. 20 aprile 2023, n. 086/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

Il continuo ripetersi di incendi boschivi per i quali è stato dichiarato lo stato di preallarme, configura il possibile verificarsi sull'intero territorio regionale di scenari di grave criticità, richiedendo il tempestivo intervento dei tecnici della Protezione civile della Regione e dei volontari di protezione civile, attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi ed urgenti interventi di assistenza alla popolazione e monitoraggio dei Comuni colpiti.

Potrà essere, inoltre, necessario intervenire con somma urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime più urgenti necessità, quali, in particolare, il rafforzamento dell'attuale servizio aereo regionale di protezione civile atto a garantire il massiccio, tempestivo e continuo intervento per il contenimento e lo spegnimento degli incendi e di quanto necessario per l'effettuazione dei primi interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

Risulta, di conseguenza, necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli delle Uscite del Fondo per la protezione civile.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore

regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

- 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;

- 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all'art. 4, lettera a), della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;

- 33 relativo al Fondo fuori bilancio per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -